



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00938/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 106/2017, presentato, in data 8 novembre 2017, dalla A.S. Roma S.p.A. nei confronti della società A.C.F. Fiorentina S.p.A., nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e della Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P.A.), avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 47/CFA del 9 ottobre 2017, che, nel confermare, seppure con diversa motivazione, la decisione di primo grado endofederale resa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, dichiarata preliminarmente inammissibile l'istanza di "interpretazione" proposta innanzi al medesimo Giudice federale di prime cure dalla LNPA, ha respinto il ricorso proposto dalla A.S. Roma S.p.A., confermando la condanna, a carico della stessa, al pagamento dell'importo di € 1.000.000,00, oltre IVA, ed € 5.000,00, a titolo di spese oltre accessori, in favore della A.C.F. Fiorentina S.p.a., per la corresponsione del "premio di rendimento", di cui alla lettera a) del modulo 146/A, denominato "Eventuali premi di rendimento da riconoscersi alla Società cedente", allegato al contratto stipulato tra le due Società in data 28 agosto 2013, nell'ambito dell'accordo di cessione delle prestazioni professionali sportive del calciatore Adem Ljajic.

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 18 dicembre 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio

LA RELATRICE
F.to Laura Santoro

Depositato in Roma in data 18 dicembre 2017.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito